

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2012, n. 11-3442

Art. 6, L.r. 26 ottobre 2009, n. 24 e D.G.R. n. 46 - 13495 dell'8/3/2010. Differimento del periodo di prima applicazione degli oneri contabili, previsti a carico delle Associazioni dei consumatori, finalizzati all'iscrizione nell'Elenco regionale.

A relazione dell'Assessore Casoni:

Con DGR n. 46 – 13495 dell'08/03/2010 è stata approvata la prima disciplina attuativa della L.R. 24/2009 (recante “Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti”), di seguito indicata come “legge”.

I profili regolamentati dal citato atto, approvato ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge, riguardano, tra l'altro, i requisiti che le Associazioni dei consumatori debbono possedere per essere iscritte nell'Elenco regionale previsto dall'art. 6 della legge: tra questi quelli enunciati nelle lettere e) ed f) del comma 2 dell'art. 6 della legge.

In particolare la lettera e) prevede quale requisito la “tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua (...) al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze economiche e patrimoniali della gestione”.

Di particolare rilievo e di spiccata innovatività appare la decisione, contenuta nella DGR n. 46 cit., di vincolare le Associazioni dei consumatori all'adozione, per l'approvazione dei propri documenti bilancistici, di un unico schema (ispirato al bilancio in forma abbreviata previsto dall'art. 2435 bis del codice civile ed approvato come allegato B1 alla medesima deliberazione) al fine di superare la rilevante diversità delle prassi bilancistiche sinora manifestate e rendere più trasparente, intellegibile e, quindi, verificabile l'operato di soggetti che sono destinatari di risorse pubbliche.

Altrettanto innovativa è la previsione, questa volta di rango legislativo, con la quale si impone alle Associazioni di approvare un bilancio sociale o di missione, sul quale la DGR n. 46 cit., senza imporre schemi vincolanti, ha dettato delle linee guida (previste nell'allegato B3).

Proprio per le novità introdotte, la DGR n. 46 cit. ha previsto che le Associazioni si adeguassero pienamente ai nuovi canoni bilancistici a partire dall'esercizio finanziario 2012. Per l'esercizio 2011 è stato imposto l'utilizzo di uno schema di rendiconto estremamente semplificato (previsto nell'allegato B2) che dovrebbe rendere meno “traumatico” il passaggio alla nuova disciplina.

L'esigenza sottesa alle scelte descritte va individuata nella volontà, evidente nell'architettura complessiva della legge, di avere quali interlocutori privilegiati (e perciò adeguatamente qualificati) nell'attuazione delle politiche di tutela, le Associazioni dei consumatori iscritte nell'Elenco regionale (cfr. art. 1, comma 2 della legge).

Il “salto di qualità” richiesto alle Associazioni iscritte, trova, peraltro, “contropartita” nelle norme che prevedono la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti (composta dai soli loro rappresentanti) quale interlocutore principe nella definizione delle azioni regionali (art. 4, comma 2) nonché nella configurazione di diverse linee contributive (artt. 7, 9 e 10) attraverso le quali incentivare le azioni di tutela.

In particolare, l'art. 7 della legge, con formulazione ambiziosa, istituzionalizza gli Sportelli del consumatore, vero motore dell'attività associazionistica di tutela, prevedendo un'articolazione della rete basata su qualità (cfr. i commi 2, lett. a), b) ed e) e 5) e continuità (cfr. il comma 2, lett. d).

Il sistema della legge sin qui descritto per poter essere tradotto in azioni concrete necessita di un'adeguata dotazione finanziaria. È sufficiente, al riguardo, considerare che l'art. 15 della legge ha previsto per il biennio 2010 – 2011 risorse pari ad Euro 1.500.000,00 annui.

Le attuali condizioni economiche e finanziarie in cui versa l'amministrazione regionale non hanno tuttavia permesso, ed è difficile possano permetterlo in un immediato futuro, la compiuta realizzazione del disegno prefigurato dal legislatore regionale del 2009. Ne è testimonianza l'entità delle risorse disponibili nel bilancio 2011 per la gestione della legge, risorse che ammontano ad Euro 342.500,00, misura che rappresenta poco più del 20% della dotazione originariamente prevista.

In un contesto siffatto sembra eccessivo gravare le Associazioni dei consumatori degli adempimenti sopra ricordati in materia bilancistica, tenuto conto, da un lato, degli oneri organizzativi e di spesa che essi comportano e, dall'altro, del fatto che il pieno conseguimento degli ambiziosi obiettivi previsti nell'originario disegno legislativo, appare, in questa congiuntura economica, se non del tutto almeno in buona parte, compromesso.

E' dunque opportuno, nelle more di una ormai ineludibile rivisitazione della legge, procrastinare l'obbligo di piena conformazione dei documenti contabili ai criteri previsti nell'allegato B1 alla DGR n. 46 cit. (nonchè di approvazione del bilancio di missione) all'esercizio finanziario 2016.

E' invece indispensabile confermare l'onere, che viene esteso sino all'esercizio finanziario 2015, di conformare i propri documenti contabili ai criteri previsti nell'allegato B2 alla DGR n. 46 cit., in quanto si tratta di prescrizioni di minimo impatto ma necessarie a far sì che le risultanze contabili e patrimoniali garantiscano una sufficiente credibilità.

Tutto ciò premesso,

viste le LL.RR. 23/2008 e 24/2009;
vista la DGR n. 46 – 13495 dell'08/03/2010;

sentita la Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti nella seduta del 29/11/2011;

considerato che l'acquisizione del parere della III Commissione Consiliare, richiesto dall'art. 11 comma 1 L.r. n. 24 del 26/10/2009 non è potuta, al momento, intervenire;

ritenuto che l'adozione della presente deliberazione assume carattere d'urgenza giacchè l'esercizio finanziario (2012) in cui si sarebbero dovute applicare le nuove più onerose regole bilancistiche è già iniziato e dunque occorre chiarire, senza ulteriori indugi, che i canoni a cui le Associazioni devono attenersi nella tenuta della contabilità sono quelli (diversi) qui individuati;

atteso che è infruttuosamente decorso il termine di quarantacinque giorni (dal ricevimento degli atti da parte del Presidente del Consiglio, intervenuta il 6 dicembre 2011) previsto dall'art. 42 del Regolamento interno del Consiglio regionale, trascorso il quale il parere "si intende favorevolmente reso" (art. 42 comma 3, Reg. cit.);

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare fino all'esercizio finanziario 2015 il regime bilancistico transitorio attualmente in vigore, così come individuato nell'allegato B2 alla DGR n. 46 – 13495 dell'08/03/2010, ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale;
- di far conseguentemente decorrere dall'esercizio finanziario 2016 il momento di prima applicazione dei criteri previsti nell'allegato B1 alla DGR n. 46 – 13495 dell'08/03/2010 nonché di necessaria adozione del bilancio di missione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)